

Codice DB2005

D.D. 8 ottobre 2010, n. 733

M.D.C. S.R.L. : parere in merito alla verifica di compatibilità, richiesta dal Comune di Torino, ai sensi art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sull'apertura di una struttura ambulatoriale in via Guidi n. 3/E.

Il Comune di Torino con nota prot. n. 47470 del 17.11.2009 (prot. di arrivo n. 41764 del 20.11.2009) ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente alla richiesta di autorizzazione per ambulatorio medico con sede in Via Camillo Guidi n. 3/E a nome della Società "M.D.C. s.r.l."

Successivamente, su richiesta della Direzione Sanità e ad integrazione dell'istanza, è pervenuta da parte della Società M.D.C. S.r.l. la nota, protocollo di arrivo 9394 del 19 marzo 2010, contenente l'indicazione delle branche specialistiche che la struttura intenderebbe trattare ovvero: dietologia, ortopedia, fisiatria, psicologia.

Poiché la disciplina fisiatria è riconducibile alla branca Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^o livello ed inoltre all'interno della Carta dei Servizi allegata all'istanza viene richiamata la figura del fisioterapista, la Direzione Sanità ha ritenuto necessario acquisire, rispetto a tale attività, ai sensi dell'allegato C, punto 3, della D.G.R. n. 98-9422 dell'1.8.2008, il parere dell'Area Funzionale Sovrazonale territorialmente competente. Tale richiesta è stata trasmessa in data 24 maggio 2010 con nota prot. 16166/DB2000 alle Aziende sanitarie dell'AFS 1.

Successivamente, in seguito a nota della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1, che contestava l'incompatibilità dell'inserimento della fisioterapista nella struttura, il legale rappresentante della Società M.D.C. s.r.l. ha presentato al Comune di Torino una richiesta di modifica della precedente istanza. Tale modifica prevede lo svolgimento delle sole attività di ortopedia e fisiatria limitatamente alle visite specialistiche.

Il Comune di Torino ha trasmesso l'istanza di modifica succitata con nota prot. n. 27120 del 7 giugno 2010 (prot. di arrivo 18444 del 16 giugno 2010).

Poiché la revisione dell'istanza da parte della Società M.D.C. s.r.l. comporta l'esclusione dell'attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^o livello da quelle richieste non risulta necessaria la valutazione positiva dell'intera AFS1 essendo sufficiente il parere della sola ASL TO1 competente per territorio.

L'ASL TO1 ha provveduto ad inviare con nota prot. 75570/A.01 del 6 luglio 2010 il parere favorevole per attività svolta in forma esclusivamente privatistica.

Ritenendo di condividere in sede regionale il parere favorevole formulato dall'ASL TO1 a condizione che la struttura svolga attività esclusivamente in regime privatistico (vedi dichiarazione del legale rappresentante contenuta nella documentazione allegata all'istanza).

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta del Comune di Torino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1^a agosto 2008

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole rispetto alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale relativamente alla richiesta, presentata al Comune di Torino dalla Società “M.D.C. s.r.l.”, in quanto l’attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R.;
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Torino per il seguito di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

Il Vicario Del Direttore
Daniela Nizza